

Allegato. D del C.C.D.I della

C.S.A “Felice Federico Casson” di Chioggia

PROTOCOLLO D’INTESA SULLA BANCA DELLE ORE

(art. 12 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del -----)

Il giorno -- MESE-ANNO alle ore -----’, presso la sede della C.S.A “Felice Federico Casson” di Chioggia (VE), si riuniscono :

- **La delegazione trattante di parte aziendale;**
- **La delegazione trattante di parte sindacale OO.SS Territoriali di Cgil-Fp, Cisl-Fp e Uil-Fpl;**
- **La RSU della C.S.A “Felice Federico Casson”, nelle persone dei Sig. e delle Sig.re :**

-
- Le funzioni di segretario verbalizzante vengono assunte dal Sig., Dott.

La riunione è stata indetta con invito, a firma del Direttore della C.S.A, per l’esame dei seguenti argomenti all’ordine del giorno :

- omissis -

- Protocollo d’intesa sulla banca delle ore (art. 12 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del -----) ;

A conclusione delle discussioni dell’argomento, le parti approvano il seguente

PROTOCOLLO D’INTESA SULLA BANCA DELLE ORE

Art. 1 **Generalità**

1. In attuazione della previsione dell’art. 12 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo della C.S.A del -----, le delegazioni di parte aziendale e sindacale concordano nella stipula del seguente protocollo d’intesa, finalizzato a disciplinare l’attivazione dell’istituto della banca delle ore di cui all’art. 38/bis del CCNL 14.09.2000, secondo le condizioni e le modalità di seguito indicate.

Art. 2 **Finalità della banca delle ore**

1. La finalità della “banca delle ore” è quella di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni effettivamente svolte di lavoro straordinario in modo retribuito o come permessi compensativi.

Art. 3 **Limite individuale**

1. Il limite individuale annuo di ore per ciascun dipendente è stabilito in -- (-----) ore. D’intesa con le RSU e OO.SS. territoriali, tale limite individuale potrà in ogni tempo essere rivisto.

2. Entro il suddetto limite individuale annuo di -- ore, ciascun dipendente che aderisce alla "banca delle ore" accantona in un apposito conto individuale le ore di lavoro straordinario dallo stesso effettivamente prestate. Le ore così accantonate saranno inserite nel cedolino paga del dipendente in modo che risulti il saldo di tutti i periodi fino alla mensilità precedente a quella del cedolino paga medesimo.

3. Il limite individuale in questione evidenzia il numero massimo di ore di lavoro straordinario che possono essere messe in pagamento nell'anno in cui sono state prestate : le ore di lavoro straordinario prestate eccedenti il limite individuale annuo di ore potranno essere fruite esclusivamente con pagamento della maggiorazione e recupero compensativo. E' fatta salva, tuttavia, la previsione del successivo art. 7, comma 2.

Art. 4

Pagamento delle maggiorazioni del lavoro straordinario

1. Le ore così accantonate in ogni caso e automaticamente (senza cioè che il dipendente debba chiederlo di volta in volta) saranno messe in pagamento entro il mese successivo a quello dell'effettiva prestazione per la parte relativa alla maggiorazione della retribuzione legata allo straordinario (maggiorazione, rispettivamente, del 15%, 30% o 50%). Nel cedolino paga la relative causali saranno le seguenti : "Maggiorazione Straordinario 15%" (diurna), "Maggiorazione Straordinario 30%" (festiva) e "Maggiorazione Straordinario 50%" (festiva notturna).

Art. 5

Scelta del lavoratore sull'utilizzo delle ore accantonate

1. A scelta del lavoratore, le ore accantonate :

- a) Potranno essere poste in pagamento (per la parte depurata dalle maggiorazioni indicate nel precedente artico 4), previa richiesta compilata in apposito modulo che potrà essere ritirato presso l'ufficio amministrativo. Entro il limite individuale annuo di ore previsto dall'art. 3, comma 1, le richieste di liquidazione verranno evase in base alla priorità nella presentazione al protocollo della C.S.A "Felice Federico Casson" delle richieste stesse. Qualora il fondo per compensare il lavoro straordinario nel corso dell'anno di prestazione del lavoro straordinario sia insufficiente per compensare tutte le richieste di liquidazione, la parte eccedente quella liquidata sarà mantenuta per l'anno successivo a quello di prestazione, e sarà posta in liquidazione il primo mese utile dell'anno successivo con priorità rispetto alle richieste di liquidazione dell'anno successivo medesimo,
ovvero
- b) Potranno essere fruite come recupero compensativo, previa richiesta (entro gli stessi termini previsti per le altre richieste di ferie) nel modulo delle ferie (scrivendo la dicitura "banca delle ore" nell'apposito spazio contrassegnato con la voce "recupero ore lavoro straordinario"). Il recupero sarà concesso tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.

2. Le ore poste in pagamento o recuperate in modo compensativo verranno scalate dal conto individuale annuo.

Art. 6

Residuo a fine anno delle ore accantonate nel conto individuale

1. Qualora alla fine dell'anno solare in cui sono state prestate rimangano delle ore nel conto individuale (in quanto non sia stata effettuata la richiesta di pagamento né quella di recupero compensativo), queste saranno riportate e mantenute fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo.

Art. 7

Liquidazione nell'anno successivo delle ore residue dell'anno precedente non recuperate

1. Qualora alla fine dell'anno solare successivo a quello in cui sono state prestate permangano nel conto individuale delle ore prestate durante l'anno precedente non liquidate né recuperate, le ore residue in questione saranno poste in pagamento automaticamente (senza cioè che il dipendente debba chiederlo e senza comunicazione alcuna al dipendente da parte della C.S.A "Felice Federico Casson").

2. Qualora alla fine dell'anno solare successivo a quello in cui sono state prestate permanga disponibilità nel fondo per lo straordinario, su richiesta dei lavoratori interessati potranno essere poste in liquidazione anche le ore di lavoro straordinario ulteriori rispetto al limite individuale di -- ore (in caso di richieste di liquidazione superiore alla disponibilità del fondo per il lavoro straordinario le liquidazioni verranno poste in essere fra i richiedenti in proporzione al numero di ore di cui si richiede la liquidazione).

Art. 8

Previsioni finali

1. Con riferimento all'art. 38/bis, 5° comma, del CCNL 14.09.2000, le parti convengono che - nel rispetto dello spirito della norma - con successive intese fra le parti che sottoscrivono il presente protocollo d'intesa possono essere individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati.

Letto, approvato e sottoscritto,

CGIL - FP: _____

CISL - FP: _____


UIL - FPL: _____

Componenti RSU aziendale : _____


Delegazione trattante di parte aziendale: _____

Chioggia, 27 novembre 2013

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI
PARTE PUBBLICA



IL VICEDIRETTORE



I RAPPRESENTANTI RSU

I RAPPRESENTANTI PROVINCIALI

Per CGIL 

Per CISL 

Per UIL 